



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**Vicolo Giovanni XXIII, 68 - 35010 San Giorgio in Bosco (Pd)**  
**tel. 049-9450890/5996039**  
**mail: [pdic859005@istruzione.it](mailto:pdic859005@istruzione.it) pec: [pdic859005@pec.istruzione.it](mailto:pdic859005@pec.istruzione.it)**  
**codice fiscale 81004190286 Cod. Mecc. PDIC859005**

Circolare n. 116

All'attenzione dei genitori e docenti  
Scuola Secondaria

**Oggetto: Criteri di ammissione e non ammissione classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione**

Il D.Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e all'Esame conclusivo di primo ciclo è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Al fine di promuovere l'acquisizione delle competenze minime da parte di tutti gli alunni, in presenza di significative e diffuse carenze nel raggiungimento degli obiettivi programmati, la scuola attiva, durante il corso dell'anno scolastico, strategie specifiche per il recupero di conoscenze, abilità e competenze minime, così come tutti i docenti attuano interventi mirati attestati per le reciproche discipline di competenza nei registri personali digitali e cartacei

Il Consiglio della Classe in sede di scrutinio finale dunque analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando in particolare:

1. la situazione di partenza;
2. situazioni certificate di disabilità;
3. situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
4. condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
5. frequenza irregolare;
6. l'andamento nel corso dell'anno, valutando:
  - ▣ le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
  - ▣ la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
  - ▣ l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
  - ▣ il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
  - ▣ partecipazione a corsi di recupero e extracurriculari.

In caso di permanenti carenze, avvalorate dalla presenza di valutazioni inferiori a 6/10 il Consiglio di classe, a partire dai criteri stabiliti in Collegio Docenti, prende in esame gli aspetti sopra citati e se il mancato raggiungimento di un sufficiente livello di conoscenze, abilità e competenze compromette le possibilità di apprendimenti efficaci e di inserimento nel gruppo classe, il Consiglio di classe può deliberare (dlgs 62/2017 art 2) con adeguata motivazione da allegare agli atti della scuola, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**Vicolo Giovanni XXIII, 68 - 35010 San Giorgio in Bosco (Pd)**  
**tel. 049-9450890/5996039**  
**mail: [pdic859005@istruzione.it](mailto:pdic859005@istruzione.it) pec: [pdic859005@pec.istruzione.it](mailto:pdic859005@pec.istruzione.it)**  
**codice fiscale 81004190286 Cod. Mecc. PDIC859005**

**La non ammissione**, in ogni caso, deve essere deliberata soltanto dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

1. carenze nelle abilità fondamentali;
2. mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
3. mancati progressi rispetto al livello di partenza;
4. inadeguato livello di maturazione;
5. mancato studio sistematico delle discipline;
6. scarsi interessi e partecipazione a seguire le lezioni;
7. mancanza di impegno.

Il docente di Religione esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono. In sede di scrutinio il voto di **NON ammissione** dell'insegnante di religione -per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R.n. 249/1998).

La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

In caso di **non ammissione**, il coordinatore di classe provvederà dopo lo scrutinio finale alla tempestiva **comunicazione telefonica ai genitori**, mentre il **Consiglio di classe**, riunito collegialmente, spiegherà alla famiglia dell'alunno l'esito scolastico pianificando con i tutori strategie di recupero ed inserimento nella nuova classe.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Raffaella Fonte